

**Decreto esecutivo**  
**sulle basi di calcolo 2016/2017 della legge sugli aiuti allo studio (LAsT)**  
(dell'11 aprile 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 8 cpv. 2 e 14 cpv. 2 della legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

**decreta:**

**Art. 1** Per l'anno scolastico 2016/2017 la quota da considerare quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell'istruzione dei figli è definita secondo i seguenti parametri progressivi:

- a) il 30% sui primi fr. 30'000.-;
- b) il 50% sui successivi fr. 50'000.-;
- c) il 70% sul rimanente.

**Art. 2** <sup>1</sup>Per l'anno scolastico 2016/2017 la borsa di studio per il richiedente che segue un master è convertita nella misura di un terzo in prestito.

<sup>2</sup>L'importo del prestito è arrotondato al centinaio più vicino.

<sup>3</sup>Ricevuta la decisione sul prestito, il beneficiario decide se richiedere l'ammontare previsto o solo una frazione; quest'ultima non potrà successivamente essere modificata.

<sup>4</sup>Sono applicabili per analogia gli art. 16 e segg. della legge.

**Art. 3** Questo decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° giugno 2016.